



COMUNE DI FERENTINO

Provincia di Frosinone

DETERMINAZIONE ORIGINALE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 2 "Istruzione, Cultura, Servizi alla Persona"

N° Int. del **25 SET. 2013**

N° 567	OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DEGLI ARTT. 30 E 57 DEL D.LGS. 163/2006 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI CALCIO SITO IN LOCALITA' ROANA - C.I.G. Z540B411CF - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO.
Data 26 SET. 2013	

L'anno duemilatredici, il giorno **Venticinque** del mese di **Settembre** nel proprio ufficio:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, gli artt. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e 109, comma 2 "Conferimento di funzioni dirigenziali";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale vigente ed, in particolare, gli artt. 57 e 58 relativi agli incarichi e compiti di gestione dei responsabili dei servizi;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con atto di Giunta Municipale n. 64 del 24.05.2013, esecutivo;

VISTO in particolare, l'art. 25 del citato regolamento, relativo alle competenze dei responsabili dei servizi;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2013 in corso di predisposizione;

VISTO il decreto del Sindacale n. 7 del 30.05.2013, prot. n. 12349, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di responsabile del servizio e di posizione organizzativa, relativo al settore n. 2 - ISTRUZIONE, CULTURA, SERVIZI ALLA PERSONA;

VISTO il provvedimento dell'11.01.2013, prot. n.716, con il quale il sottoscritto Responsabile del Settore n.2, ha attribuito, per l'anno 2013, al dipendente Sig.ra PATRIZI OLGA la posizione di responsabilità per il procedimento in materia di Cultura, Pubblica Istruzione, Sport, Turismo e Spettacolo;

PREMESSO che con determinazione n. 531 del 27.08.2013 del Responsabile del Settore dell'Ente, è stata indetta una procedura di gara, - C.I.G. Z540B411CF, mediante procedura negoziata, per

l'affidamento del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale di calcio sito in località Roana, per un periodo di anni cinque dalla sottoscrizione della relativa convenzione (data presumibile di inizio dell'incarico: 30.09.2013), approvata con atto consiliare n. 6 dell'8.03.2013;

CHE con apposito avviso esplorativo pubblicato sul sito internet del Comune di Ferentino www.comune.ferentino.fr.it ed all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi, ovvero dal 25.07.2013 al 09.08.2013, è stato reso noto che il Comune di Ferentino intendeva procedere all'affidamento del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale di calcio sito in località Roana, per un periodo di anni cinque, decorrenti presumibilmente dal 30.09.2013 e, comunque, dalla data di sottoscrizione della convenzione, e sono state richieste manifestazioni di interesse a partecipare al citato affidamento ai seguenti soggetti:

- ° associazioni e società sportive dilettantistiche, regolarmente e legalmente costituite, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) ai sensi della l. 27/7/2004, n.186, affiliate alla F.I.G.C. e/o ad un "ente di propaganda sportiva" per la disciplina sportiva del calcio;
- ° enti di promozione, regolarmente e legalmente costituiti, attivi nello sport del calcio e riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) come "enti di propaganda sportiva".

CHE con l'atto menzionato, sono stati, altresì, approvati la lettera d'invito e gli altri atti di gara predisposti dal competente ufficio e, per l'effetto, si è provveduto a dare pubblicità dell'appalto del servizio di che trattasi nei modi previsti dalla vigente normativa;

DATO ATTO che con determinazione del Responsabile del Settore n. 552 dell'11.09.2013 è stata nominata la Commissione Giudicatrice della gara per il servizio sopra descritto, composta come di seguito indicato:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| - Dott. Franco Loi | Presidente; |
| - Dott. Roberto Canali | Componente; |
| - Dott.ssa Marinella Marinelli | Componente; |
| - Sig.ra Franca Malancona | Segretario verbalizzante |

VISTO il contenuto e l'esito dei verbali della Commissione giudicatrice n. 1 del 16.09.2013 e n. 2 del 18.09.2013;

VISTO il successivo verbale della Commissione giudicatrice n. 3 del 23.09.2013, con il quale è stata dichiarata aggiudicataria in via provvisoria della procedura di affidamento del servizio in oggetto, avendo ottenuto il punteggio maggiore, la ditta A.S.D. PROCALCIO FERENTINO con sede in Via Forma Coperta, s.n.c. Ferentino;

ACCERTATO che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 11, comma 5 e 12, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006, il sottoscritto Responsabile ha provveduto alla verifica dell'intera procedura di aggiudicazione provvisoria, attestando la regolarità della medesima e la legittimità di tutti gli atti di gara;

RITENUTO, pertanto, di provvedere all'aggiudicazione definitiva della procedura di affidamento del servizio in oggetto alla società risultata aggiudicataria;

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

VISTO lo statuto comunale;

DETERMINA

1. Di approvare, per quanto indicato in premessa, n. 3 verbali di gara, tutti allegati alla presente quali parte integrante e sostanziale (**All. dal n. 1 al n. 3**), relativi alla procedura aperta indetta con determinazione n. 531 del 27.08.2013, avente **Codice Identificativo di Gara (CIG) n. Z540B411CF**, per l'affidamento in gestione dell'impianto sportivo comunale di calcio sito in località Roana, per un periodo di anni cinque, decorrenti presumibilmente dal 30.09.2013 e, comunque, dalla data di sottoscrizione della convenzione.
2. Di aggiudicare, definitivamente l'appalto del servizio di cui sopra alla ditta A.S.D. PROCALCIO FERENTINO con sede in Via Forma Coperta, s.n.c. Ferentino (FR), alle condizioni tecnico-economiche riportate nell'offerta presentata dalla medesima società.
3. Dare atto che l'aggiudicazione di cui al precedente punto, viene effettuata alla società predetta, sempre che sussistano per questa le condizioni previste per gli accertamenti di legge e salva la facoltà di verificare i requisiti dichiarati dalla società medesima in sede di gara.
4. Di determinare indicativamente nel 30.09.2013 e, comunque, dalla data di sottoscrizione della convenzione la data di decorrenza del servizio.
5. Dare atto, inoltre, che:
 - il servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale di calcio sito in Località Bagni Roana, dovrà essere svolto senza oneri per il comune e con riferimento espresso allo "**Schema di Convenzione**", allegato A alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, approvato con la deliberazione consiliare n. 6 del 08.03.2013, nonché **alle proposte di conduzione del servizio, contenute nel progetto tecnico-gestionale formulate dal concorrente nell'offerta tecnica**, che saranno allegate quale parte integrante alla convenzione da sottoscrivere;
 - detto servizio comporterà per l'ente un introito determinato in sede di gara e secondo le risultanze della medesima, dall'offerta economica formulata dall'aggiudicatario;
 - l'oggetto del contratto coincide con l'affidamento del servizio sopra descritto per un periodo di cinque anni, decorrenti presumibilmente dal 30.09.2013 e, comunque, dalla data di sottoscrizione della convenzione;
6. Di precisare che il contratto verrà stipulato nella forma pubblico-amministrativa per rogito davanti al Segretario Generale dell'Ente e che sono interamente a carico del concessionario tutte le spese relative alla stipulazione e registrazione inerenti il contratto.
7. Di provvedere, prima della stipula del contratto, alla pubblicazione degli esiti di gara nelle forme e nei modi di legge.

COMUNE DI FERENTINO

Provincia di Frosinone

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FERENTINO E _____ PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA BAGNI ROANA - FERENTINO.

L'anno _____ e il giorno _____ del mese di _____ in Ferentino, nell'ufficio del Responsabile del Settore del Comune di Ferentino

TRA

Il **COMUNE DI FERENTINO**, Cod. Fisc.00229230602, rappresentato dal Dott. Domenico Spilabotte, nato a S. Benedetto del Tronto (AP), il 10.05.1960, in qualità di Responsabile del Settore n. 2 "Istruzione, Cultura, Servizi alla Persona"

E

- _____, **CODICE FISCALE/PARTITA IVA** _____ con sede in _____, rappresentata dal Presidente _____, nato a _____, il _____;

In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Ferentino, in prosieguo più brevemente indicato *Comune*, e _____, di seguito denominata, per brevità, *Concessionario*, nell'ambito delle rispettive competenze, intendono cooperare per garantire la migliore conservazione ed utilizzazione dell'impianto sportivo di calcio sito nel territorio comunale di Ferentino, in Via Bagni Roana, e favorire in tal modo la massima pratica e diffusione dello sport.

In relazione alle esposte finalità, il Comune affida:

- in concessione all'_____, nella persona del presidente pro-tempore Sig. _____, che accetta, **per la durata di anni 5 (cinque) dal _____**, la gestione e l'utilizzo, la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria in caso d'uso del complesso sportivo sito in via Bagni Roana.

Decorso il termine, la concessione scadrà di diritto, senza necessità di disdetta, essendo esclusa la tacita proroga.

ART. 2 - ONERI DEL CONCESSIONARIO

La gestione sopra affidata pone a carico del Concessionario i seguenti oneri:

- a) manutenzione ordinaria dell'impianto e delle strutture concesse, incluso il terreno di gioco, e manutenzione straordinaria, in caso d'uso;

- b) manutenzione e pulizia dei locali dello spogliatoio, dell'area interessata alla pratica sportiva e relative pertinenze;
- c) cura dell'impianto, delle attrezzature e dei materiali in esso esistenti;
- d) tutela sanitaria di tutti i praticanti l'attività sportiva ai sensi di quanto previsto dal D.M. 18.02.1982;
- e) scrupolosa osservanza delle norme vigenti, o che in proseguo dovessero essere emanate, in materia igienico-sanitaria, di sicurezza degli impianti, di personale e di prevenzione degli infortuni e degli incendi sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra la Concessionaria medesima e i propri collaboratori;
- f) collaborazione tecnico – organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il Comune proporrà di attuare, in accordo fra le parti, nel corso di ogni anno;
- g) concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune;
- h) consentire l'uso gratuito delle strutture sportive da parte del Comune in favore degli istituti scolastici che non posseggano impianti propri, secondo tempi e modi che saranno concordati fra le parti interessate;
- i) mettere a disposizione dei servizi sportivi comunali l'impianto, se non utilizzato dalla Società sportiva per gare di campionato e altre manifestazioni sportive, per la programmazione di livello cittadino delle attività relative ad altri campionati ufficiali e manifestazioni a carattere cittadino, nazionali ed internazionali, secondo accordi e programmi assunti d'intesa fra le parti;
- j) assolvere agli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro (D. Lgs. 626/94) e successive (L. 81/2008);
- k) presentare all'Amministrazione comunale una relazione annuale sull'utilizzazione dell'impianto e sull'attività sportiva svolta;
- l) pulizia dei locali dello spogliatoio, degli spalti, dell'area interessata alla pratica sportiva e relative pertinenze, segnatura del campo di gioco;
- m) apertura, chiusura e conduzione dell'impianto mediante l'impiego di idoneo personale;
- n) custodia dell'impianto, delle attrezzature e dei materiali in esso esistenti;
- o) adeguare il proprio piano di formazione e informazione degli utenti in funzione del piano di sicurezza adottato;
- p) provvedere alle vulture ed al pagamento di tutte le utenze per la parte dell'impianto in uso, oltre agli oneri assicurativi per responsabilità civile e di qualsiasi altro onere dovesse presentarsi nel corso dell'intera gestione.

Il Comune, pertanto, per la durata del presente accordo, resta esonerato da ogni qualsivoglia spesa occorrente per l'utilizzo ordinario dei beni in questa sede affidati, compresi i costi del personale che ivi sarà utilizzato e quello per i consumi energetici, acqua, gas, telefono ed altro.

ART. 3 - MANUTENZIONE ORDINARIA

Rientrano nell'ordinaria manutenzione dell'impianto e sono posti a carico del Concessionario:

- a) manutenzione della superficie di gioco, delle aree limitrofe al terreno di gioco e relative pertinenze; taglio erba, concimazione e diserbo, bucatore e arieggiatura;
- b) piccoli interventi di adeguamento della struttura alle prescrizioni fornite dalle Federazioni sportive nazionali;
- c) tinteggiature interne, riparazione di rivestimenti interni;
- d) riparazione e sostituzione di parti accessorie di infissi e serramenti interni;
- e) riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, autoclavi;
- f) riparazione e sostituzione di parti accessorie di tutte le apparecchiature elettriche installate, di lampade, (escluse quelle del campo da gioco), interruttori, punti prese e valvole;

- g) riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili dell'area di attività sportiva, quali: panchine, porte da gioco, reti etc.;
- h) mantenimento della recinzione esterna e degli accessi;
- i) qualsiasi altro intervento di manutenzione ordinaria da effettuare sull'impianto.

Il Concessionario permetterà e agevolerà le visite periodiche che tecnici, funzionari ed incaricati del Comune e di altri enti riterranno di effettuare.

L'Amministrazione comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari: tali decisioni saranno comunicate con congruo preavviso rispetto all'attuazione dei lavori.

ART. 4 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune concedente, fatte salve le specifiche valutazioni decisionali operative di competenza dei suoi organi a livello tecnico e politico, assume a suo carico l'onere di provvedere con tempestività a tutti gli interventi di manutenzione straordinaria necessari alla cura, funzionalità e conservazione degli impianti e all'adeguamento normativo funzionale degli stessi.

Sono a carico del Comune, oltre all'assicurazione della regolare funzionalità dell'impianto, i seguenti oneri:

- a) riparazione ed interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti e sulle strutture, tribune, spogliatoio e pertinenze;
- b) modifiche, ampliamenti e migliorie che l'ente riterrà opportuno e necessario apportare;
- c) manutenzione dell'alberatura dell'impianto sportivo.

La Concessionaria qualora vi sia la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria che rivestano carattere di urgenza e la cui mancata esecuzione pregiudichi il normale utilizzo dell'impianto, richiede all'Amministrazione comunale, specificando i lavori necessari, l'urgenza degli stessi in relazione alle attività che si svolgono nell'impianto.

Qualora l'Amministrazione non sia in grado di provvedere all'esecuzione dei lavori di cui al capoverso precedente, con la necessaria tempestività, può autorizzare la Concessionaria a provvedere direttamente.

Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalla Concessionaria, si provvederà dietro presentazione di apposito rendiconto accompagnato da idonea documentazione della spesa sostenuta.

ART. 5 - ONERI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIFACIMENTI E RIPRISTINO A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Restano a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi alle operazioni di ripristino, rifacimento e manutenzione straordinaria della struttura, comprese le attrezzature, gli impianti e gli arredi, quando si rendessero necessari a causa di mancata manutenzione ordinaria, incuria, colpa degli associati, degli utenti o del pubblico che assiste alle attività, gare e manifestazioni da qualunque soggetto promosse.

Competono al Concessionario, altresì, i ripristini, i rifacimenti e le manutenzioni straordinarie, resisi necessari per danni e furti provocati da terzi a causa di mancata vigilanza e custodia della concessionaria medesima

ART. 6 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

Per quanto attiene alle condizioni di sicurezza dell'impianto, l'Amministrazione comunale fornirà l'informativa necessaria per tutto ciò che riguarda la struttura, l'impiantistica a corredo e l'accessibilità dell'area.

Sarà onere della concessionaria, nella persona del legale rappresentante - Datore di Lavoro - gestire le attività sportive, valutare i rischi e adottare le adeguate misure di prevenzione e protezione.

Questa dovrà assicurare le condizioni di sicurezza dell'impianto, e per tutto quanto concerne la struttura, l'impiantistica a corredo e l'accessibilità della struttura medesima.

ART. 8 - INTERVENTI TECNICI MIGLIORATIVI

Il Comune si riserva di consentire l'esecuzione di eventuali interventi proposti dal Concessionario, tesi a migliorare lo stato strutturale e funzionale dell'impianto e delle relative attrezzature.

Quanto in tal modo realizzato sarà, comunque, riconsegnato al Comune unitamente agli altri beni, al termine di durata del presente accordo, con esclusione di qualsivoglia costo reale o presunto per miglioramenti o rimborso spesa a carico del Comune medesimo.

Alla scadenza della concessione tutte le opere, impianti, arredi, strumenti e quanto utilizzato per il funzionamento delle strutture saranno acquisiti in proprietà del Comune per devoluzione, senza che sia dovuto alcun rimborso o ristoro al Concessionario.

Il Concessionario, in ogni caso, si impegna ad ottenere che qualsivoglia rapporto di affidamento di lavori e forniture, convenuto con soggetti terzi sia risolto, senza alcun onere per il Comune, alla conclusione del presente accordo, in modo che gli impianti sportivi in questa sede affidati ed ogni struttura ed attrezzatura ivi annessa siano restituiti alla piena disponibilità del Comune medesimo, liberi da persone o cose, alla scadenza del termine previsto al precedente art.1.

ART. 9 - CUSTODIA DELL'IMPIANTO

Il Concessionario, per la gestione degli impianti affidatigli, è obbligato ad utilizzare proprio personale per la custodia, per la ordinaria gestione degli impianti e per il funzionamento degli stessi in occasione delle manifestazioni previste.

L'Amministrazione comunale non si configura come parte, a nessun titolo, in relazione ad eventuali controversie che dovessero insorgere tra il personale ed il Concessionario, né è previsto o consentito porre a carico del Comune la prosecuzione dei rapporti di lavoro o di incarico con detto personale al termine o in casi di sospensione della concessione.

ART. 10 - UTILIZZO DELL'IMPIANTO

Il Concessionario potrà utilizzare l'impianto sportivo solo per l'attività calcistica (attività agonistica, allenamenti, ecc.) nelle forme e modalità per le quali è stato concesso. E' vietato svolgere attività diverse da quelle richieste ed autorizzate.

Le condizioni di utilizzo dovranno in ogni caso garantire il più ampio accesso al pubblico e la maggiore partecipazione dei giovani alla attività sportiva.

Il Concessionario si impegna ad utilizzare l'impianto e le sue pertinenze con la massima diligenza in modo da evitare qualsiasi danno allo stesso, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà del Comune, in modo da restituirlo, alla scadenza della convenzione, nello stato di perfetta efficienza.

In occasione di manifestazioni, di gare di campionato, il Concessionario provvederà a propria cura e spese, ai servizi di guardaroba, di biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, sorveglianza, servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza e simili, ove prescritti.

Il Concessionario garantirà la disponibilità degli impianti per le eventuali esigenze delle scuole di ogni ordine e grado previo accordo con i consigli di circolo o di istituto che ne facciano richiesta, senza poter vantare corrispettivi di qualsivoglia natura.

Il Comune si riserva di utilizzare gli impianti oggetto del presente accordo per eventuali manifestazioni sportive da esso direttamente organizzate e gestite, concordando la loro utilizzazione compatibilmente con i calendari delle attività sportive, senza che il Concessionario possa vantare corrispettivi di qualsivoglia natura.

Nessun diritto potrà avanzare il Concessionario per l'uso diretto dell'impianto da parte del Comune. In tali casi il Concessionario sarà sollevato da ogni spesa inerente alla manifestazione e dai danni che dalla stessa dovessero eventualmente derivarne.

In occasione di manifestazioni richieste dal Comune, lo stesso si impegna a garantire il rispetto di tutte le prescrizioni per la corretta utilizzazione dell'impianto stabilite con la presente convenzione.

ART. 11 - CANONE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Il canone a carico del concessionario, per l'utilizzazione dell'impianto, è stabilito in euro

2. Il concessionario dovrà versare all'inizio di ogni stagione agonistica e comunque entro il mese di settembre di ogni anno, al Comune di Ferentino il canone annuo, per l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo.

3. Il pagamento del canone costituirà condizione per la gestione dell'impianto. Il mancato pagamento comporterà automaticamente la revoca dell'affidamento.

ART. 12 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

Il Concessionario non può sub-concedere, in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, l'impianto e le attrezzature oggetto della presente convenzione.

ART. 13 - MANIFESTAZIONI POLITICHE

Il Concessionario è tenuto a vietare l'ingresso nell'impianto a persone, enti e società private, per veicolare immagini e messaggi politici.

Manifestazioni di natura politica e istituzionale con la presenza dei relativi rappresentanti, possono essere svolte solo se organizzate dal Comune di Ferentino.

Il Concessionario è altresì tenuto a promuovere iniziative tese ad impedire l'eventuale comparsa nell'impianto di scritte murali o striscioni inneggianti alla violenza e al razzismo nonché di frasi sconvenienti per un luogo pubblico.

ART. 14 - RESPONSABILITA'

L'accesso agli impianti ed il loro utilizzo sarà consentito nei limiti di capienza stabiliti dalle competenti Autorità di Vigilanza.

Il Concessionario esercita in proprio l'attività di utilizzo dell'impianto sportivo in oggetto e ad esso competono, integralmente, le responsabilità ed i rischi connessi con la gestione, in particolare, quelle di tipo civilistico, contabile, fiscale ed assicurativo e previdenziale, per eventuale personale utilizzato ed in ragione di ciò solleva il comune concedente da qualsiasi azione o pretesa che possa essere intentata da terzi, per qualunque danno a persone o cose dall'uso proprio o improprio della struttura o violazioni delle norme di sicurezza ed igiene, che comunque competono alla concessionaria come ogni altra responsabilità riferita alla figura del gestore.

Il Concessionario assume a proprio carico la responsabilità civile e penale, con espresso esonero del comune di Ferentino da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli per qualsiasi titolo o ragione, anche per fatti dolosi o colposi di terzi, ivi compresi i fatti del personale che a qualunque titolo fa uso della struttura sportiva, e con espresso esonero del comune di Ferentino da ogni responsabilità per danni od infortuni che possano derivare a terzi, ivi compresi i fatti del personale che a qualunque titolo è addetto e/o utilizza o svolge servizio nella struttura sportiva, per l'uso della struttura stessa, o comunque verificatisi nell'impianto sportivo, anche a causa di terzi.

Il Concessionario è responsabile di eventuali danni e incidenti derivanti dallo svolgimento delle gare, allenamenti, manifestazioni ed in genere di qualsiasi altra attività svolta presso la struttura concessa.

Per garantire ogni e qualsiasi responsabilità verso il comune e verso terzi, a copertura di tutti i rischi inerenti la gestione e l'utilizzo della struttura, nonché per i rischi di incendio furto ed atti vandalici, e per la sicurezza delle strutture che tutelino il pubblico, gli atleti e tutte le persone ammesse nell'impianto, il Concessionario si obbliga a contrarre apposita polizza R.C. valida per tutto il periodo di utilizzo dell'impianto sportivo comunale.

ART. 15 - REVOCA DELL'AFFIDAMENTO

Il Comune, per gravi e/o giustificati motivi di pubblico interesse o per gravi violazioni ai patti del presente accordo, potrà revocare l'affidamento della gestione e dell'uso del campo sportivo comunale e degli impianti e relative pertinenze, anche anticipatamente rispetto al termine di durata previsto nel precedente art. 1, ed ottenere l'immediata restituzione di tutti o di taluni impianti sopra affidati, con ogni attrezzatura annessa, libera da persone o cose, senza che la concessionaria possa eccepire o pretendere pretese a qualsiasi titolo compresi gli eventuali miglioramenti apportati sino a quella data.

ART. 16 – CONTROLLI E RINVII

Il Comune si riserva oltre alla facoltà di cui al precedente articolo ogni facoltà di controllo per verificare l'osservanza agli obblighi previsti dal presente accordo, nell'ambito degli impianti oggetto di affidamento.

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si rinvia:

- al T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 per le forme di gestione degli impianti sportivi;
- alla Legge Regionale del Lazio 20 Giugno 2002, n. 15 "Testo unico in materia di sport;
- alla Lg. 517/1977 e 23/1996 per l'acquisizione degli impianti sportivi degli istituti scolastici;
- alla Lg. 23/1996 per la programmazione delle attività sportive in orario extrascolastico;
- alla Lg. 91/1981 per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive;
- alle disposizioni del CONI e delle singole Federazioni Sportive per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate;
- alla normativa generale e specifica inerente gli Enti di Promozione Sportiva per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con i fini di promozione sportiva;
- Legge del 27 dicembre 2002 n. 289 art. 90 e s.m.i.
- Alle disposizioni di cui al Codice Civile.

Per la gestione e l'utilizzo delle strutture

Il Presidente _____

Per il Comune di Ferentino
Il Responsabile del Settore n. 2
Dott. Domenico Spilabotte

Inserire detto provvedimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267, invitandone copia all'Ufficio Finanziario ai sensi dell'art. 184 del presente decreto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE N.2
(Dott. Domenico Spilabotte)

VISTO DI ESECUTIVITA'

Il Dirigente del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto:

Ferentino 25/9/13

IL DIRIGENTE AREA FINANZIARIA
(Dott. Roberto Canali)

n. _____ del Registro delle pubblicazioni all'Albo Pretorio.

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente per quindici giorni , a decorrere dal 26 SET. 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N.1
(Dott. Franco Loi)
